

S T A T U T O

1° - Costituzione

E' costituita la Fondazione denominata:

"Fondazione Giancarlo Pallavicini Ente Filantropico E.T.S."

con sede legale in Desio (MB), via Fratelli Cervi n. 51 e con sede operativa in Desio (MB) via Giuseppe Garibaldi n. 3.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

La denominazione della "Fondazione Giancarlo Pallavicini Ente Filantropico E.T.S." è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

2° - Delegazioni ed Uffici

Delegazioni ed Uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

3° - Scopi

La Fondazione, nell'esercizio della sua vocazione filantropica, si propone come scopo l'attività di erogazioni liberali in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni, a favore di persone meritevoli e/o istituzioni ed enti, in Italia e all'estero, senza scopi di lucro che operano prevalentemente per la realizzazione di progetti di utilità sociale e di interesse generale nei settori indicati, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle lettere sotto richiamate contenute nell'art. 5 del Codice del Terzo settore:

"b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociali, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione internazionale allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.".

La Fondazione si propone altresì di sviluppare, nell'attività non profit e nelle normali imprese, l'attenzione ed il calcolo dei risultati non direttamente economici riguardanti le istanze etiche, morali, sociali, culturali ed ambientali.

4° - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze, in Italia e all'estero;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche

e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere e sostenere manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire la collaborazione tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio su materie di interesse generale;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5° - Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

6° - Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione è composto:

- dai conferimenti in proprietà, uso o possesso di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo nonché, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dal netto ricavo del trasferimento di beni facenti parte del fondo di dotazione.

7° - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal fondo di dotazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- dai contributi del Fondatore Promotore, dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività accessorie e/o connesse.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6°.

8° - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Segretario Generale, ove nominato. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, ove previsto.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione, in conformità al disposto del DM 5 marzo 2020.

Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione e comprendere la Relazione di Missione prevista all'art. 13 comma 1 del D.Lgs 117/2017.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della fondazione o da membri ratificati dal Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali disavanzi di gestione precedenti che incidano sul fondo di dotazione, prima che per il potenziamento dell'attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, del fondo di dotazione nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano, comunque, effettuate a favore di altri ETS.

9° - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono i seguenti:

- Fondatore Promotore;
- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti.

10° - Fondatore Promotore

E' Fondatore Promotore il professor Giancarlo Pallavicini, che

ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Egli potrà designare, anche per testamento, la persona destinata a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto, e così in perpetuo.

11° - Partecipanti Fondatori

Sono Partecipanti Fondatori le persone fisiche o giuridiche che saranno dichiarate tali dal Fondatore Promotore e/o dall'unanimità dei Fondatori Promotori e che contribuiscano al Fondo di Dotazione o contribuiscano in modo sostanziale al fondo di gestione con contributi in denaro, beni e servizi.

12° - Partecipanti Istituzionali

Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che si impegnino a contribuire al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

13° - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento l'eventuale suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

14° - Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

15° - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa;

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi;

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche in via stragiudiziale.

I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

16° - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Vicepresidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

17° - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri di cui:

- a) il Fondatore Promotore, Presidente di diritto;
- b) tre membri nominati dal Fondatore Promotore;
- c) due nominati dai componenti di cui alla lettera b) e scelti tra i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale, la relazione accompagnatoria e la Relazione di Missioni, ove dovuta;
- 2) deliberare sull'accettazione di donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 11° e 13° possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina ove ciò non sia di competenza del Promotore Fondatore;
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 5) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinan-

done i compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;

- 6) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- 7) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo statuto;
- 8) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- 10) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni riguardanti il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il solo voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina del Fondatore Promotore.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio.

18° - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Le riunioni possono anche svolgersi in teleconferenza, in audioconferenza o in collegamento telematico.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dal Fondatore Promotore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale redatto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro.

19° - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri Consiglieri.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dai singoli membri del Consiglio di Amministrazione oppure dal Segretario Generale, ove nominato.

20° - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato, ove lo ritenga opportuno, dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

21° - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti socio-culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convoca-

zione del Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

22° - Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dal Fondatore Promotore tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Dura in carica quattro anni, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

23° - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere vincolante del Fondatore Promotore e dell'organo di controllo di cui all'art. 22.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentito il parere vincolante del Fondatore Promotore e a seguito di parere favorevole dell'organo di controllo nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri ETS che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

24° - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Giancarlo Pallavicini - Luigi Roncoroni

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82.